

PROTOCOLLO D'ISTITUTO PER LA PREVENZIONE E IL CONTRASTO AL BULLISMO E AL CYBERBULLISMO

INDICE

1. RIFERIMENTI NORMATIVI	pag. 2
2. DEFINIZIONI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO	pag. 3
3. RUOLI E RESPONSABILITÀ	pag. 4
4. PROCEDURE IN CASO DI BULLISMO E CYBERBULLISMO	pag. 6
5. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI	pag. 8

1. RIFERIMENTI NORMATIVI

Il bullismo e il cyberbullismo devono essere conosciuti e combattuti da tutti in tutte le forme, così come previsto dalle norme di seguito citate:

- artt. 3, 33, 34 della Costituzione Italiana;
- Direttiva MIUR n.16 del 5 febbraio 2007 recante “Linee di indirizzo generali ed azioni a livello nazionale per la prevenzione e la lotta al bullismo”;
- Direttiva MPI n. 30 del 15 marzo 2007 recante “Linee di indirizzo ed indicazioni in materia di utilizzo di telefoni cellulari e di altri dispositivi elettronici durante l’attività didattica, irrogazione di sanzioni disciplinari, dovere di vigilanza e di corresponsabilità dei genitori e dei docenti”;
- direttiva MPI n. 104 del 30 novembre 2007 recante “Linee di indirizzo e chiarimenti interpretativi ed applicativi in ordine alla normativa vigente a tutela della privacy con particolare riferimento all’utilizzo di telefoni cellulari o di altri dispositivi elettronici nelle comunità scolastiche allo scopo di acquisire e/o divulgare immagini, filmati o registrazioni vocali”;
- Direttiva MIUR n.1455/06;
- D.P.R. 249/98 e D.P.R. 235/2007 recante “Statuto delle studentesse e degli studenti” e “Patto di Corresponsabilità”;
- Linee di orientamento per azioni di prevenzione e di contrasto al bullismo e al cyberbullismo, MIUR aprile 2015;
- artt. 581-582-595-610-612-635 (ed altre fattispecie) del Codice Penale;
- artt. 2043-2046-2047-2048-2051 del Codice Civile;
- artt. 331-332-333 del Codice di Procedura Penale;
- Legge 29 maggio 2017, n. 71, “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”;
- “Linee guida per la prevenzione e il contrasto del bullismo e cyberbullismo”, MIUR, ottobre 2017 e aggiornamento del 13 gennaio 2021.
- Legge 17 maggio 2024 n. 70

L’obiettivo del presente Protocollo è dotare l’Istituto degli strumenti necessari a:

1. incrementare la consapevolezza del fenomeno del bullismo e del cyberbullismo all’interno dell’Istituto;
2. prevenire i fenomeni grazie alla formazione di tutte le componenti della scuola;
3. individuare comportamenti di bullismo e di cyberbullismo;
4. sanzionare i comportamenti di bullismo e di cyberbullismo.

2. DEFINIZIONI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

Il termine italiano "bullismo" è la traduzione letterale di "bullying", parola inglese comunemente usata nella letteratura internazionale per caratterizzare il fenomeno delle prepotenze tra pari in contesto di gruppo. Il bullismo si configura come un fenomeno dinamico, multidimensionale e relazionale che riguarda non solo l'interazione del prevaricatore con la vittima, che assume atteggiamenti di rassegnazione, ma tutti gli appartenenti allo stesso gruppo con ruoli diversi. Il comportamento del bullo è un tipo di azione continuativa e persistente che mira deliberatamente a far del male o danneggiare qualcuno.

Il cyberbullismo, invece, è la manifestazione in Rete di un fenomeno più ampio e meglio conosciuto come bullismo. Oggi la tecnologia consente ai bulli di infiltrarsi nelle case delle vittime, di materializzarsi in ogni momento della loro vita, perseguitandole con messaggi, immagini, video offensivi inviati tramite smartphone o pubblicati sui siti web tramite Internet. Il bullismo diventa quindi cyberbullismo. Il cyberbullismo definisce un insieme di azioni aggressive e intenzionali, di una singola persona o di un gruppo, realizzate mediante strumenti elettronici (sms, mms, foto, video, email, chat rooms, instant messaging, siti web, telefonate), il cui obiettivo è quello di provocare danni ad un coetaneo incapace di difendersi.

Nella tabella seguente si delineano le caratteristiche dei due fenomeni, bullismo e cyberbullismo:

Bullismo	Cyberbullismo
Sono coinvolti solo gli studenti della classe e/o dell'Istituto.	Possono essere coinvolti ragazzi ed adulti di tutto il mondo.
Generalmente solo chi ha un carattere forte, capace di imporre il proprio potere, può diventare un bullo.	Chiunque, anche chi è vittima nella vita reale, può diventare cyberbullo.
I bulli sono studenti, compagni di classe o di Istituto, conosciuti dalla vittima.	I cyberbulli possono essere anonimi e sollecitare la partecipazione di altri "amici" anonimi, in modo che la persona non sappia con chi sta interagendo.
Le azioni di bullismo vengono raccontate ad altri studenti della scuola in cui sono avvenute; sono circoscritte ad un determinato ambiente.	Il materiale utilizzato per azioni di cyberbullismo può essere diffuso in tutto il mondo; le comunicazioni aggressive possono avvenire 24 ore su 24.
Le dinamiche scolastiche o del gruppo classe, in genere, limitano le azioni aggressive.	I cyberbulli hanno ampia libertà nel poter fare online ciò che non potrebbero fare nella vita reale.
Il bullo manifesta il bisogno di dominare nelle relazioni interpersonali attraverso il contatto diretto con la vittima.	Il cyberbullo ha la percezione di invisibilità attraverso azioni che si celano dietro la tecnologia.
Il bullo ha la tendenza a sottrarsi da responsabilità portando su un piano scherzoso le azioni di violenza.	Il cyberbullo manifesta sdoppiamento della personalità: le conseguenze delle proprie azioni vengono attribuite al "profilo utente" creato.

È importante sottolineare che sono comportamenti ascrivibili al cyberbullismo:

- *Flaming*: messaggi online violenti e volgari mirati a suscitare battaglie verbali in un forum.
- *Harassment* (molestie): spedizione ripetuta di messaggi insultanti mirati a ferire qualcuno.
- *Cyberstalking*: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere per la propria incolumità.

- *Denigrazione*: pubblicazione all'interno di comunità virtuali di pettegolezzi e commenti crudeli, calunniosi e denigratori, al fine di danneggiare la reputazione della vittima.
- *Trickery* (inganno): ottenere la fiducia di qualcuno con l'inganno per poi pubblicare o condividere con altri le informazioni confidate via web, anche attraverso la pubblicazione di audio e video confidenziali.
- *Impersonation* (sostituzione di persona): farsi passare per un'altra persona per spedire messaggi o pubblicare testi repressibili.
- *Sexting*: invio di messaggi via smartphone ed Internet, corredati da immagini a sfondo sessuale.

A fronte di ciò è indispensabile intervenire sulla prevenzione grazie ad una forte alleanza educativa tra Scuola e Famiglia.

3. RUOLI E RESPONSABILITÀ

Dirigente scolastico

- Garantisce la tutela degli aspetti legali riguardanti la privacy e la tutela dell'immagine di tutti i membri della comunità scolastica;
- garantisce a tutto il personale scolastico (docenti e ATA) una formazione adeguata sul fenomeno tale da acquisire le competenze necessarie per la prevenzione;
- garantisce la presenza di un sistema in grado di consentire il monitoraggio e il controllo interno della sicurezza online nella piattaforma d'Istituto;
- comprende e segue le procedure previste dalle norme in caso di reclami o attribuzione di responsabilità al personale scolastico anche in situazioni di uso irresponsabile e pericoloso delle tecnologie digitali da parte degli alunni;

Referente per il bullismo e cyberbullismo

- Coordina le iniziative di prevenzione e di contrasto ai fenomeni del bullismo e del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze dell'Ordine, delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio;
- supporta il Dirigente scolastico per la revisione/stesura di Regolamenti (Regolamento d'Istituto e Regolamento disciplinare), atti e documenti (PTOF, Rav);
- partecipa a percorsi di formazione per conoscere e attivare azioni di contrasto al fenomeno.

Collegio dei Docenti

- Formula proposte per promuovere scelte didattiche ed educative, anche in collaborazione con altre scuole in rete, per la prevenzione dei fenomeni;
- propone eventuali modifiche al Patto di corresponsabilità.

Consiglio d'Istituto

- Approva il Regolamento d'Istituto, che deve contenere le azioni sanzionatorie e riparative in caso di bullismo e cyberbullismo.
- Le sanzioni che prevedono l'allontanamento dalla comunità scolastica sono di competenza del Consiglio di Classe e del Consiglio d'Istituto secondo l'art. 4, comma 6 del DPR 249/98.

Consiglio di classe

- Pianifica attività didattiche e/o integrative finalizzate al coinvolgimento attivo e collaborativo degli studenti e all'approfondimento di tematiche che favoriscano la riflessione e la presa di coscienza della necessità dei valori di convivenza civile;
- favorisce un clima collaborativo all'interno della classe e nelle relazioni con le famiglie e propone progetti di educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva;
- eroga alcuni provvedimenti disciplinari (si veda tabella, capitolo 5).

Docenti

- Intraprendono azioni congruenti con l'utenza, tenuto conto che l'istruzione ha un ruolo fondamentale sia nell'acquisizione e nel rispetto delle norme relative alla convivenza civile, sia nella trasmissione dei valori legati ad un uso responsabile di Internet;
- valorizzano le attività didattiche in cui si promuovono momenti e spazi di riflessioni adeguati al livello di età degli alunni;
- monitorano atteggiamenti considerati sospetti o preoccupanti degli alunni, dandone immediata comunicazione al Dirigente scolastico;
- si impegnano a rimanere aggiornati sulle tematiche del cyberbullismo, anche attraverso corsi di aggiornamento proposti dalla scuola;
- eroga alcuni provvedimenti disciplinari (si veda tabella, capitolo 5).

Personale ATA

- È tenuto alla vigilanza e sorveglianza, nonché a segnalare al referente per il bullismo e cyberbullismo presunti atti di bullismo e cyberbullismo.

Alunni

- Conoscono il contenuto del presente Protocollo e le sanzioni/provvedimenti disciplinari cui può andare incontro chi adotta comportamenti da bullo o da cyberbullo;
- sono coinvolti in attività, iniziative, progetti atti a far conoscere il bullismo e il cyberbullismo per prevenirli e contrastarli;
- sono coscienti del disvalore sia del comportamento del bullo o del cyberbullo, sia di chi rafforza la condotta del bullo o del cyberbullo, ad esempio condividendo messaggi o foto atte a denigrare, oppure di chi si mostra indifferente, non intervenendo per fare cessare le azioni denigratorie;
- non possono, durante le lezioni o le attività didattiche in genere, strutturate e non, usare dispositivi elettronici se non per finalità didattiche e solo con il consenso e controllo dei docenti;
- non possono, durante le attività didattiche o comunque all'interno della scuola, acquisire, mediante telefoni cellulari o altri dispositivi elettronici, immagini, filmati o registrazioni vocali, se non per finalità didattiche, previo consenso del docente. La divulgazione del materiale acquisito all'interno dell'Istituto è utilizzabile solo per fini esclusivamente personali di studio o documentazione e nel rispetto del diritto alla riservatezza di tutti;
- si impegnano ad utilizzare un linguaggio, verbale e non, rispettoso dei pari e degli adulti;
- si adoperano a imparare e a rispettare le regole informali che disciplinano il buon comportamento di un utente sul web;
- si impegnano a combattere ogni forma di discriminazione nelle loro espressioni online e ad

adottare comportamenti che contrastino messaggi discriminatori nonché ogni forma di violenza e odio.

Genitori

- Sostengono la linea di condotta della scuola adottata nei confronti del fenomeno e si informano sulle sanzioni previste nei casi di bullismo, cyberbullismo e navigazione online a rischio;
- concordano con i docenti linee di intervento coerenti e di carattere educativo in relazione ai problemi rilevati.

L'Autorità Giudiziaria

I pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio (operatori scolastici, sia personale docente che amministrativo) hanno l'obbligo di denunciare all'autorità giudiziaria o a un'altra autorità che a quella abbia obbligo di riferire, la notizia di ogni reato procedibile d'ufficio di cui siano venuti a conoscenza nell'esercizio o a causa delle loro funzioni o del loro servizio (art. 331 cod. proc. pen.).

- Se l'autore di episodi di bullismo a scuola è un ragazzo maggiorenne, la denuncia va presentata alla Procura della Repubblica presso il Tribunale competente.
- Se, invece, il bullo non ha la maggiore età, andrà inoltrata alla Procura della Repubblica per i minorenni. Occorre poi distinguere il minore di 14 anni da quello tra i 14 ed i 18 anni.
- Il minore di 14 anni non è mai responsabile penalmente delle sue azioni, qualora commetta reati. I genitori, tuttavia, risponderanno di eventuali danni causati dal minore. L'Autorità giudiziaria, inoltre, laddove ne ravvisi la necessità, può, con l'ausilio dei servizi sociali, attivare progetti di recupero e riabilitazione.
- Invece, il minore tra i 14 e i 18 anni di età è imputabile se viene dimostrata la sua capacità di intendere e volere.

La denuncia deve essere presentata presso gli uffici della Procura della Repubblica o in alternativa presso un ufficio di Polizia giudiziaria (Polizia, Carabinieri, Guardia di Finanza, Vigili urbani, ecc.). Il Dirigente ha l'obbligo di denunciare tempestivamente all'autorità competente ogni grave episodio di bullismo e di cyberbullismo verificatosi a scuola, in forma scritta e diretta contro ignoti, a meno che le responsabilità dei bulli siano evidenti.

4. PROCEDURE IN CASO DI ATTI DI BULLISMO E CYBERBULLISMO

Premesso che la chiave per prevenire ed affrontare il bullismo è l'assunzione della *responsabilità educativa* da parte degli adulti e l'adozione di una politica scolastica integrata che coinvolga tutti i componenti (dirigenti, docenti, genitori e personale scolastico), nel momento in cui si venga a conoscenza di un atto configurabile come bullismo e/o cyberbullismo, cui può essere collegata la commissione di veri e propri reati procedibili d'ufficio (es. *minaccia, lesione personale, stalking/atti persecutori, istigazione al suicidio, estorsione, violenza privata, sostituzione di persona, prostituzione minorile, delitti "sessuali"*) dei quali il Dirigente scolastico non può omettere denuncia all'Autorità Giudiziaria, i soggetti educatori devono attenersi alle seguenti procedure.

PRIMA FASE: analisi della situazione

- Chiunque (docente, personale ATA, alunno, genitore ...) venga a conoscenza di un episodio di bullismo e cyberbullismo, dovrà contattare il referente individuato dal Collegio docenti.
- Il referente per il bullismo e cyberbullismo informerà prontamente il Dirigente scolastico e il Coordinatore di classe.
- Se l'episodio risulta particolarmente grave, il Dirigente scolastico ne darà segnalazione immediata alle Forze dell'Ordine.

- Nel caso di segnalazione alle Forze di Polizia, prima di procedere con ulteriori azioni, si attenderanno istruzioni dalle Autorità interpellate e competenti.
- In tutti gli altri casi, il referente per il bullismo e cyberbullismo e il Coordinatore di classe attueranno interviste e colloqui con gli attori principali dei fatti, durante i quali saranno raccolte le informazioni sull'accaduto (chi è coinvolto, cosa è successo, quando, dove e con quali modalità) e verranno analizzate le diverse versioni e i punti di vista. In questa fase è importante astenersi dal formulare giudizi; è piuttosto necessario creare un clima di empatia, di solidarietà e di disponibilità al confronto che permetta un'oggettiva raccolta di informazioni (l'adulto è un mediatore in un contesto neutro).

SECONDA FASE: risultati sui fatti oggetto di approfondimento

Se i fatti sono confermati ed esistono prove oggettive, il Consiglio di classe, sempre affiancato dal Referente per il bullismo e cyberbullismo e dal Dirigente scolastico, procederà alle seguenti operazioni: aprire un protocollo con uso del modulo "Prima segnalazione dei casi di (presunto) bullismo/cyberbullismo e vittimizzazione" (Allegato 1);

- comunicare l'accaduto alle famiglie degli alunni coinvolti, tramite convocazione, e fornire supporto nell'affrontare la situazione segnalata;
- informare lo psicologo dello sportello *Time out* per il supporto alla vittima e al bullo e per definire le strategie di azione da intraprendere;
- affrontare la situazione con il supporto delle risorse disponibili sia all'interno della scuola (sportello *Time out*) sia, eventualmente, appartenenti alle reti territoriali.

Il Consiglio di classe, presieduto dal Dirigente scolastico, analizzerà i fatti attinenti al fenomeno avvenuto in ambito scolastico o comunque afferente alla vita scolastica e prenderà le decisioni che sono di competenza della Scuola. Ogni altro tipo di decisione, atta a tutelare i diritti dei propri figli, spetta esclusivamente alle famiglie opportunamente informate dalla Scuola.

In caso di rilevanza penale del comportamento, è obbligo della scuola segnalare l'evento all'autorità giudiziaria, utilizzando il modulo "Segnalazione di evento o situazione di rischio a Forze di Polizia/Autorità Giudiziaria" (Allegato 2).

Se i fatti sono configurabili come bullismo/cyberbullismo si interviene con un lavoro educativo di équipe, in cooperazione tra docenti e psicologo dello sportello *Time out*, singolarmente e su tutta la classe in modo specifico.

Se invece i fatti non sono configurabili come bullismo e cyberbullismo, non si ritiene di intervenire in modo specifico ma si prosegue con il compito educativo.

TERZA FASE: azioni educative e provvedimenti disciplinari

Sono da attivare le seguenti azioni educative:

- valutazione di un intervento personalizzato per la vittima a cura dello psicologo della scuola, referente dello sportello *Time out*, con i seguenti obiettivi: sviluppo della fiducia in sé e nelle proprie potenzialità e punti di forza; sviluppo delle abilità di una comunicazione positiva ed assertiva; saper regolare le emozioni negative come il senso di colpa, la vergogna, la paura.
- Valutazione di un intervento personalizzato per il bullo/cyberbullo a cura dello psicologo della scuola, referente dello sportello *Time out*, con i seguenti obiettivi: sviluppo dell'empatia, dell'autocontrollo, aumento della positività, evidenza delle conseguenze delle proprie azioni, sviluppo delle abilità di dialogo, di comunicazione e di negoziazione.

Quanto ai provvedimenti disciplinari, il Dirigente scolastico convoca un Consiglio di classe straordinario che procederà con:

- lettera di comunicazione formale all'alunno e ai genitori del bullo/cyberbullo;
- scelta dell'opportuno ammonimento al bullo/cyberbullo, secondo la gravità dei comportamenti.

Nel caso in cui non si ravvisino reati perseguibili d'Ufficio o non sia stata formalizzata querela o presentata denuncia per le condotte di ingiuria, diffamazione, minaccia o trattamento illecito dei dati personali commessi mediante la Rete nei confronti di altro minore, è possibile rivolgere al Questore, autorità provinciale di pubblica Sicurezza, un'istanza di ammonimento nei confronti del minore, se ultraquattordicenne, autore della condotta molesta (punto 5 delle Linee di Orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, ottobre 2017). L'ammonimento, in quanto provvedimento amministrativo, non richiede una prova certa e inconfutabile dei fatti. Qualora l'istanza sia considerata fondata, il Questore convocherà il minore responsabile insieme ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la potestà genitoriale, ammonendolo oralmente e invitandolo a tenere una condotta conforme alla legge con specifiche prescrizioni che, ovviamente, varieranno in base ai casi.

In caso di reato, si procede all'avvio della procedura giudiziaria (solo per soggetti ultra quattordicenni): denuncia ad un organo di polizia o all'autorità giudiziaria (questura, carabinieri, ecc.) per attivare un procedimento penale e segnalazione al Garante dei minori.

N.B.

Ciascun minore ultraquattordicenne (o i suoi genitori o chi esercita la responsabilità del minore, che sia stato vittima di cyberbullismo, può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un'istanza per l'oscuramento, la rimozione o il blocco dei contenuti diffusi nella rete. Se entro 24 ore il gestore non avrà provveduto, l'interessato può rivolgere analoga richiesta al Garante per la protezione dei dati personali, che rimuoverà i contenuti entro 48 ore. Il Garante ha pubblicato nel proprio sito il modello per la segnalazione e/o reclamo in materia di cyberbullismo da inviare a: cyberbullismo@gpdp.it.

QUARTA FASE: percorso educativo, monitoraggio e valutazione

I docenti di classe e gli altri soggetti coinvolti (referente per il bullismo e cyberbullismo e psicologo della scuola):

- si occupano del rafforzamento del percorso educativo all'interno della classe e/o del gruppo coinvolto;
- provvedono al monitoraggio del fenomeno e alla valutazione dell'intervento attuato sia nei confronti del bullo/cyberbullo sia nei confronti della vittima ed eventualmente dell'intero gruppetto, se coinvolto.

5. PROVVEDIMENTI DISCIPLINARI

Si premette che, poiché il compito della scuola è educare e formare tutte le sue componenti al fine di prevenire il fenomeno, le sanzioni disciplinari che la scuola adotta come conseguenze degli atti di bullismo e cyberbullismo non sono "punitivi", ma vogliono far riflettere sulla gravità del fatto, in modo da dimostrare a tutta la comunità educante, docenti, studenti e famiglie, che tali comportamenti non sono in nessun caso ammessi.

Ogni provvedimento disciplinare avrà come obiettivo il percorso rieducativo dei soggetti coinvolti: il bullo - la vittima - chi assiste.

In quest'ottica è fondamentale costruire e rafforzare l'alleanza tra scuola e famiglia.

I genitori devono essere consapevoli delle proprie responsabilità civili e penali per gli illeciti compiuti dal minore.

Nel caso la famiglia non collabori, giustifichi, mostri atteggiamenti oppositivi, o comunque inadeguatezza o debolezza educativa, la scuola può procedere, come *ultima ratio*, alla segnalazione ai Servizi Sociali del Comune.

Tra le infrazioni suscettibili di provvedimenti disciplinari si segnalano le seguenti:

- Insulti, termini volgari e offensivi tra studenti, anche tramite Social;
- atti o parole che consapevolmente tendono a emarginare altri studenti, a deriderli e ad escluderli;
- ricorso alla violenza fisica e psicologica;
- propaganda e teorizzazione della discriminazione nei confronti di altre persone;
- furto e danneggiamento volontario degli oggetti della vittima.

Verranno quindi comminati interventi correttivi e/o sanzioni proporzionate alle infrazioni, all'età e alla gravità del comportamento e finalizzati all'acquisizione della consapevolezza della condotta scorretta e delle sue conseguenze e alla riparazione degli atti perpetrati, secondo lo schema seguente come riportato dal Regolamento d'Istituto al punto n.7:

7. Comportamenti che violino la dignità e il rispetto della persona umana o che mirino a porre in essere rapporti di prevaricazione personale o di sudditanza, anche psicologica, nei confronti di altri studenti (es. minaccia, violenza privata, ingiuria, reati di natura sessuale, lesioni, percosse ed altri simili) che configurano atti di bullismo e cyberbullismo.

Sono da considerarsi tipologie persecutorie qualificate come bullismo:

la violenza fisica, psicologica o l'intimidazione del singolo o del gruppo, specie se reiterata; l'intenzione di nuocere; l'isolamento della vittima.

Si definisce Cyberbullismo "qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d'identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo" (art 1 c.2 l.71/2017).

Rientrano dunque nel cyberbullismo comportamenti come:

Flaming: litigi on line nei quali si fa uso di un linguaggio violento e volgare.

Harassment: molestie attuate attraverso l'invio ripetuto di linguaggi offensivi.

Cyberstalking: invio ripetuto di messaggi che includono esplicite minacce fisiche, al punto che la vittima arriva a temere la propria incolumità.

Denigrazione: pubblicazione all'interno di comunità virtuali, quali newsgroup, blog, forum di discussione, messaggistica immediata, siti internet, di pettegolezzi

a - Ammonizione verbale e nota scritta nei casi più lievi accompagnata da obbligo di scuse formali alla vittima (lettera di scuse e/o incontro riparatorio con la vittima)

b - Censura scritta

c - Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo non superiore a 15 giorni, fatto salvo ogni obbligo di legge

d - Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo superiore a 15gg., commisurato alla gravità del reato ovvero al permanere della situazione di pericolo nei casi più gravi, fatto salvo ogni obbligo di legge.

e - Allontanamento fino al termine dell'anno scolastico o, nei casi più gravi, allontanamento con esclusione dallo scrutinio finale o non ammissione all'esame di Stato conclusivo del corso di studi nell'ipotesi in cui ricorrano congiuntamente la recidiva per reati che violino la dignità e il rispetto della persona umana ovvero in presenza di atti connotati da particolare gravità tale da ingenerare allarme sociale e l'impossibilità di attivare interventi per un reinserimento dello studente nella comunità scolastica.

e commenti crudeli, calunniosi e denigratori.
Outing estorto: registrazione delle confidenze raccolte all'interno di un ambiente privato creando un clima di fiducia e poi inserite integralmente in un blog pubblico.
Impersonificazione: insinuazione all'interno dell'account di un'altra persona con l'obiettivo di inviare dal medesimo messaggi ingiuriosi che screditino la vittima.

Il Protocollo è consultabile sul sito www.carducci-galilei.it, nella sezione “Regolamenti”.